



**COMUNE DI NOVI DI MODENA  
PROVINCIA DI MODENA**

**Allegato alla delibera di Giunta Comunale n 17 del 25/02/2014    Allegato “A”  
in vigore dal 01 marzo 2014.**

## **MODALITA' ORGANIZZATIVE IN MATERIA DI CONCESSIONI CIMITERIALI**

### **PARTE PRIMA NORME DI CARATTERE GENERALE**

#### **1) DURATA DELLE CONCESSIONI**

- 1.1 ) la durata delle concessioni dei loculi è trentennale.
- 1.2) la durata della permanenza in campo terra non può essere inferiore a 10 anni.
- 1.3) la durata delle concessioni delle cellette per resti mortali è stabilita secondo le seguenti scansioni:
  - a) per ceneri a seguito cremazione salma :       anni 60;
  - b) per resti mortali provenienti dal campo terra: anni 50;
  - c) per resti mortali provenienti dal loculo :       anni 30.

#### **2) SCELTA DEL LOCULO**

La concessione del loculo o della celletta, nell'ambito dei singoli comparti, è disposta dall'ufficio ed in modo seguente, partendo dal basso verso l'alto e dopo il completamento della fila. Il nuovo comparto, composto da due file per i loculi e da una fila per le cellette sempre da terra a cielo, verrà iniziato solo dopo la completa occupazione del precedente. E' facoltà del richiedente chiedere la concessione per loculi singoli vuoti e disponibili al di fuori del comparto in uso.

Nell'ipotesi di più decessi avvenuti nel medesimo giorno, per la priorità della concessione verrà considerato il momento della richiesta di autorizzazione al funerale avanzata al Comune.

#### **3) UTILIZZO**

I loculi e le cellette sono concessi solamente nei casi di utilizzo immediato ed unicamente per la salma od i resti che dovranno essere tumulati .

Possono essere tumulate o inumate solamente le salme di quelle persone che in vita erano, oppure erano state, residenti nel Comune di Novi di Modena, anche nel caso di ricongiungimento successivo di coniugi.

#### **4) CONCESSIONE IN VITA**

La persona senza coniuge o senza parenti in vita in linea retta entro il 2° grado, al compimento del 75° anno può ottenere la concessione di un loculo in vita per anni 50. La permanenza della salma nel loculo comunque sarà per 30 anni, con conseguente scadenza automatica della concessione.

Parimenti nelle medesime condizioni, se manifestata la volontà di cremazione in modo notorio (iscrizione ad una società di cremazione, atto pubblico, ecc), la persona può ottenere la concessione in vita di una celletta per anni 60.

E' stabilito inoltre un vincolo di disponibilità del loculo o della celletta a favore dell' Ente durante l'esistenza in vita del concessionario, comunque senza spese e oneri per lo stesso.

In caso di decesso di persona coniugata, qualora il coniuge superstite abbia un'età di almeno 85 anni: è offerta la possibilità di ottenere contemporaneamente la concessione di n. 2 loculi affiancati per la durata di anni 30; al momento del decesso dell'altro coniuge tutte e due le concessioni dovranno essere prorogate fino ad arrivare a trenta anni di sepoltura dalla data dell'ultimo decesso; permane l'obbligo di retrocessione del loculo precedentemente occupato.

In caso di decesso di persona vedova avente una età di almeno 85 anni, qualora il coniuge sia già sepolto in un cimitero comunale, può essere effettuata la richiesta di ricongiungimento con il coniuge premorto e ambedue le nuove concessioni avranno durata di anni trenta, con obbligo di retrocessione del loculo precedentemente occupato.

#### **5) LOCULI CONTIGUI**

In caso di morte di vedovo/a i parenti in linea retta entro il 2° grado possono ottenere la concessione di 2 loculi singoli contigui ( in orizzontale o in verticale), previa retrocessione al comune del loculo ottenuto all' atto della morte del coniuge premorto o di altro loculo eventualmente già concesso al richiedente, e nel rispetto del limite massimo di permanenza nel loculo stabilito nell'atto di concessione cimiteriale, salvo il rispetto del periodo durante il quale è consentita l' esumazione .

#### **6) DURATA MINIMA DELLA CONCESSIONE**

All' atto della tumulazione della salma le concessioni ottenute prima della morte devono essere necessariamente prorogate per il tempo necessario affinché la salma resti nel loculo per anni 30.

Il costo della concessione sarà determinato in proporzione al numero degli anni necessario al raggiungimento dei 30, con la tariffa vigente all' atto della proroga, con arrotondamento del periodo ad anno intero e della somma ad €. 1;

Dovranno essere uniformate al principio sopra espresso le posizioni pregresse non conformi a tariffa vigente al momento del verificarsi del presupposto .

In nessun caso sarà possibile procedere a proroghe automatiche di concessioni in scadenza.

#### **7) RESTITUZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE**

Il titolare o gli aventi diritto di concessioni cimiteriali possono provvedere alla restituzione anticipata del loculo. Agli stessi il Comune provvederà al rimborso delle somme come sotto stabilite.

#### **8) RESTITUZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE: PARTICOLARITA'**

Il titolare o gli aventi diritto di concessioni cimiteriali che restituiscono anticipatamente il loculo al comune - decorso almeno il periodo di permanenza minima della salma nel loculo fissato dalla normativa nazionale – per ottenere una nuova concessione dello stesso e quindi tumularvi la salma di un altro loro congiunto, potrà tumulare nel medesimo loculo anche i resti mortali del congiunto estumulato e ricordarlo sulla lapide con apposita iscrizione .Analogamente è possibile inserire all' interno di un loculo i resti mortali o l'urna contenente le ceneri di un parente e ricordarlo sulla lapide con apposita iscrizione .

Sono comunque dovute le somme relative alle operazioni cimiteriali come in vigore tempo per tempo .

**9) SPESE CONTRATTUALI**

Le spese contrattuali e quante connesse alla stipula dell' atto di concessione sono a carico dei concessionari .

**10) RESTITUZIONE ANTICIPATA: RIMBORSI**

In caso di retrocessione di loculi o cellette il comune effettuerà a favore del concessionario, o ad uno fra i suoi aventi diritto in ordine prioritario , i rimborsi nella percentuale sotto indicata:

**CONCESSIONI TRENTENNALI:**

retrocessione entro il 1° anno	rimborso 80% del prezzo pagato			
” ” 2° e 3° anno	” 70% ” ”	”	”	”
” ” 4° anno	” 60% ” ”	”	”	”
” ” 5° anno	” 50% ” ”	”	”	”
” ” 6° anno	” 40% ” ”	”	”	”
” ” 7° anno	” 30% ” ”	”	”	”
” ” 8° anno	” 20% ” ”	”	”	”
” ” 9° e 10° anno	” 15% ” ”	”	”	”
” dal 11° al 13° anno	” 10% ” ”	”	”	”
” dal 14° al 25° anno	” 5% ” ”	”	”	”
” dal 26° al 30° anno	nessun rimborso.			

**CONCESSIONI CINQUANTENNALI:**

Somma pari all' 80% del prezzo attuale delle concessioni cinquantennali diviso 50 per gli anni residui di concessione e comunque mai inferiore ad €. 200.

**CONCESSIONI PERPETUE:**

retrocessione dal 1° al 5° anno dalla concessione rimborso  
dell' 80% del prezzo attuale delle  
concessioni cinquantennali

” dal 6° al 10° anno	” 75% ”
” dal 11° al 15° anno	” 70% ”
” dal 16° al 20° anno	” 65% ”
” dal 21° al 25° anno	” 60% ”
” dal 26° al 34° anno	” 55% ”
” dal 26° al 34° anno	” 55% ”
” oltre il 35° anno	” 50% ”

Per definire l' entità del rimborso a favore dell' utente per la retrocessione di cellette si deve considerare l' 80% del prezzo attuale diviso la durata originaria della concessione per gli anni residui . Per concessioni perpetue o novantennali si utilizzerà proporzionalmente il costo delle

concessioni sessantennali, senza nessun abbattimento percentuale per le concessioni perpetue .  
Nessuna somma sarà dovuta se inferiore ad €. 10.

#### **11 ) OPERAZIONI STRAORDINARIE DI SPOSTAMENTO A RICHIESTA SALME**

Si fissano i sottoelencati criteri e si stabiliscono le modalità per le operazioni cimiteriali straordinarie ed a richiesta di estumulazioni ed esumazioni, rimarcando comunque l'obbligo della retrocessione del loculo e/o della celletta che si renderà libera:

##### **CRITERI:**

- a) spostamenti per rendere più accessibile l'accesso al loculo da parte del coniuge, dei genitori o dei figli con handicap o problemi fisici e/o motori specificati ed attestati mediante certificato medico;
- b) riunificazione di coniugi;

In caso di ulteriore parità si terrà conto nell'ordine, di eventuali precedenti spostamenti a richiesta o della data di decesso più remota.

##### **MODALITA':**

a) presentazione di specifica domanda al Responsabile Servizio Affari Generali da parte del concessionario (o suo avente titolo) e – qualora soggetto diverso - dal coniuge o in ordine di grado da tutti gli altri parenti, nella quale dovranno essere specificati:

- i dati identificativi del richiedente;
- i dati identificativi del defunto e della sua collocazione;
- il motivo dello spostamento debitamente comprovato quando necessario;
- la indicazione della fila del cimitero

11.1) si stabilisce che annualmente – di norma nel mese di settembre - venga effettuata dal competente Ufficio ed in relazione anche alla effettiva disponibilità di loculi, apposita graduatoria suddivisa per cimiteri, motivazioni, file, per formare l'ordine degli spostamenti da effettuarsi;

La definizione della graduatoria in vigore al 18 ottobre 2007 verrà effettuata esclusivamente mediante collocazione nella prima fila del comparto in apertura, ad eccezione di segnalati problemi di handicap o fisici, per i quali rimarrà il criterio della scelta della fila dal momento della apertura del comparto.. E' facoltà dei richiedenti lo spostamento e collocati in graduatoria completare la domanda con apposita certificazione medica al fine di ottenere una posizione migliore.

Allo scopo di esaurire quanto prima la graduatoria in essere, verranno messi a disposizione ambedue i loculi della prima fila di ogni nuovo comparto nonché i loculi di prima fila che si dovessero liberare a seguito di operazioni di estumulazione.

11.2) la quota destinata agli spostamenti ordinari è pari al 10% di ogni comparto, come sopra definito.

A seguito della approvazione della graduatoria di cui sopra e per una sola volta all'anno la quota del 10% verrà calcolata considerando anche i loculi non occupati e nella disponibilità del Comune costruiti antecedentemente al 1994 per il cimitero di Novi ed al 1993 per il cimitero di Rovereto, escludendo dal computo i loculi superiori alla 5<sup>a</sup> fila a Novi ed alla 4<sup>a</sup> a Rovereto.

#### **12 ) NORME DI CARATTERE TECNICO:**

- a) nelle inumazioni la lapide o il contenimento del tumulo, in qualunque modo effettuato deve avere una misura di ingombro in superficie di mt. 1,70 X mt. 0,70 con uno spazio

- vuoto obbligatorio di minimo cm 100 X cm 60; la realizzazione non deve presentare caratteristiche di pericolo o disagio per le altre sepolture o per gli utenti, come determinato dall'ente;
- b) La chiusura dei loculi doppi o singoli dovrà obbligatoriamente essere costituita da una lapide di marmo. La lapide di chiusura, qualunque forma o bombatura assuma, comunque non potrà sporgere di oltre un centimetro dal limite determinato dal muro di contenimento del loculo mentre potrà essere arretrata all'interno del loculo fin contro la parete di chiusura. Sulla spallatura del muro non potrà essere apposto alcun materiale o rivestimento. La sporgenza massima degli accessori installati, di qualunque tipologia e per qualunque funzione, indipendentemente dal tipo di chiusura utilizzata, non potrà superare i sette centimetri dal limite determinato dalla spallatura di contenimento del loculo. La violazione alla presente norma autorizzerà il comune alla rimozione di quanto eccedente, previo avviso al concessionario del loculo, con recupero dei costi sostenuti dall'ente per la rimozione della parte non a norma;
  - c) le lapidi di chiusura dei loculi o apposte su tumuli non devono essere di colore NERO;
  - d) le lapidi di chiusura dei loculi doppi dovranno ricadere nella proiezione del singolo loculo, pur se eventualmente raccordate fra loro.
  - e) al momento dell' inserimento nel loculo la cassa non deve avere i piedini ma deve appoggiare con tutto il fondo al pavimento del loculo;
  - f) obbligatoriamente ogni cassa da tumulare deve essere dotata di valvola di sfiato;
  - g) la bara non potrà essere ricoperta o avvolta con teli o altro materiale al fine di permettere il corretto funzionamento della valvola di sfiato e la circolazione dell'aria;
  - h) È possibile il riutilizzo di una lapide di chiusura o parte di essa in caso di loculo doppio, purchè precedentemente esistente ed installata nel medesimo loculo o per la medesima salma e purchè non presenti elementi di pericolo o disagio per altre sepolture, come valutato dall'ente;
  - i) qualora, al termine della concessione, la salma non abbia raggiunto lo stato di “ resto mortale ” si applicano le disposizioni di cui alla circolare del Ministero della Sanità 31.07.98 n.10. I conseguenti costi, da determinarsi con successivo provvedimento, sono a carico delle parti private.
  - j) Saranno a carico del concessionario o suo avente titolo eventuali costi sostenuti dall'ente ed analiticamente dettagliati, per interventi di ripristino sul loculo o sulle zone adiacenti o per danni causati a beni di terzi, dovuto a fatti interni al loculo stesso.
  - k) è facoltà dell'utente all'interno delle cellette contenenti esclusivamente urne chiuse con vetro, apportare quelle migliorie che ritenesse opportune sopportandone i costi e con l'obbligo di ridurre in pristino l'interno al termine della concessione

### 13 ) CHIUSURA LOCULO

La chiusura esterna del loculo per motivi di ordine estetico e di uniformità, potrà essere effettuata esclusivamente con lastra in marmo.

L'apposizione della lastra dovrà avvenire entro il termine di mesi sei dalla sepoltura; in caso contrario e fatta salva l'applicazione di sanzioni economiche previste per la inosservanza agli atti regolamentari del Comune, vi potrà provvedere il Comune a cura e spese del concessionario del loculo.

In caso di esistenza di domanda per spostamento e per una sola volta, il termine decorrerà dalla data di avvenuto spostamento.

### 14 ) FIORI

I contenitori per i fiori e gli altri oggetti votivi possono essere posti esclusivamente sulla lapide e ad essa stabilmente collegati e comunque non devono impedire od intralciare lo spostamento della scala mobile, il regolare passaggio delle persone nè cagionare danni alle lapidi altrui.

Il Custode del cimitero è tenuto ad operare direttamente, senza preavviso alcuno, per il rispetto di quanto sopra.

#### **15) ISCRIZIONI CELEBRATIVE**

- a) è lasciata facoltà di evidenziare, non evidenziare od evidenziare solo in parte sulla lapide il nominativo della salma o degli altri resti mortali eventualmente collocati unitamente alla salma;
- b) è lasciata facoltà di ricordare sulla lapide un defunto, legato da vincoli di coniugio, parentela od affinità con la salma, non sepolto presso il medesimo cimitero;
- c) la scelta è rimessa alla volontà del concessionario al momento della concessione o successivamente alla volontà del coniuge o altro parente entro il 3° grado della salma;
- d) qualora l'operazione fosse non contestuale alla concessione, al solo esclusivo fine di tenere aggiornato il sistema informatico e quindi il grado di conoscenza da parte del Comune, è necessario munirsi di specifica e gratuita autorizzazione.

#### **16) SEGNALAZIONI**

Il Custode di ogni cimitero deve segnalare per iscritto tutti i casi di inosservanza del presente regolamento al competente ufficio comunale affinché vengano adottati tutti i provvedimenti necessari per il ripristino della legalità, con eventuali oneri e spese a carico della parte inadempiente.

#### **17) CRITERI DI DILAZIONE.**

E' possibile una dilazione di pagamento, per non oltre complessivamente mesi 4, previa motivata richiesta giustificata da motivi economici. Eventuali dilazioni per tempi superiori dovranno essere approvate con apposito atto deliberativo dal parte del responsabile del Servizio Affari Generali.

#### **18) ESTUMULAZIONI/ESUMAZIONI**

Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria, allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, con un congruo preavviso, viene data notizia con comunicazioni dirette inviate ai parenti **entro il primo grado** che risultino reperibili, ai referenti per l'illuminazione votiva oppure in caso di impossibilità con avvisi posti sulle tombe interessate e mediante pubbliche affissioni all'Albo Pretorio del Comune e pubblicazione di elenchi all'ingresso dei cimiteri dove le operazioni verranno predisposte (anche con indicazione delle esumazioni previste per interi campi o delle estumulazioni programmate per intere zone).

#### **19) RECUPERO SALME .**

E' a carico del Comune l'onere per il recupero e trasporto salme esclusivamente su disposizione dell'autorità giudiziaria.

## **20) INSTALLAZIONE DI TENDE PARASOLE NEI CIMITERI COMUNALI**

Nei cimiteri comunali, nelle arcate raggiunte dal sole, è consentita la installazione, a cura e spese dei richiedenti (di installazione e successiva manutenzione), nel rispetto della volontà della maggioranza dei soggetti interessati, di tende parasole secondo la tipologia e le modalità definite dal Servizio Tecnico Manutentivo/Patrimonio. L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di ridefinire il novero dei soggetti interessati, in contraddittorio con il richiedente.

La richiesta dovrà essere predisposta sul modulo fornito dalla Amministrazione, contenente anche le norme che regolano l'assenso alla installazione.

L'assenso alla installazione è dato dal Responsabile del Servizio Affari Generali, acquisito il nulla osta dal Servizio Tecnico Manutentivo/Patrimonio.

## **21) MODALITA' DI ACCOGLIMENTO DELLA SALMA**

La bara contenente la salma viene accolta dal custode del cimitero davanti all'ingresso e dal medesimo condotta, su apposito portaferetri, al luogo della tumulazione o inumazione. L'agenzia incaricata del funerale potrà eseguire il trasporto della bara "a spalla", nel rispetto delle vigenti normative, senza oneri e responsabilità alcuna per il Comune, dall'ingresso al luogo della tumulazione o inumazione, posizionandola poi sul montafereetri.

La tumulazione o l'inumazione e le conseguenti attività, rimangono comunque di esclusiva pertinenza comunale.

## **22) LUCI VOTIVE: AFFRANCAZIONE**

**A richiesta è possibile il pagamento anticipato del canone delle lampade votive per l'intera durata della concessione o per il periodo residuo. Il canone da considerare è quello in vigore al momento della richiesta.**

# **PARTE SECONDA**

## **Norme specifiche per le CENERI**

### **1) DEFINIZIONE ZONE PER LA TUMULAZIONE**

all'interno dei cimiteri comunali sono definite zone per l'esclusiva tumulazione di ceneri provenienti da cremazione di salme e zone per la tumulazione di ceneri derivanti dalla cremazione di resti mortali; rimane la facoltà per il concessionario di collocare in altre parti del cimitero (altre cellette o all'interno di loculi) le ceneri, indipendentemente dalla specifica tipologia.

Nel cimitero di Novi capoluogo ogni celletta che si libererà al piano terra sarà riservata per accogliere esclusivamente ceneri derivanti dalla cremazione di salme contestuali al decesso.

Nessuna limitazione di residenza è prevista per la tumulazione o la dispersione nei cimiteri comunali di ceneri derivanti dalla cremazione di salma contestuale al decesso o per ceneri derivanti dalla cremazione di resti inconsunti.

## **2) CHIUSURA DELLE CELLETTE**

Per la chiusura esterna delle cellette contenenti solo urne con le ceneri si potrà utilizzare una chiusura in vetro antisfondamento, a scelta e spese del concessionario .

La tumulazione di urne cinerarie nelle cellette rimane comunque di esclusiva pertinenza comunale.

## **3) OPERAZIONI STRAORDINARIE DI SPOSTAMENTO A RICHIESTA CENERI**

Analogamente a quanto previsto al punto 11 parte prima per le salme, è' prevista la facoltà di operazioni straordinarie relativamente alle ceneri derivanti dalla cremazione di salma contestuale al decesso, da definirsi con la stessa graduatoria e con le medesime modalità e regole.

E' possibile inoltre, per le ceneri ed i resti mortali, con le medesime modalità e regole delle salme, anche il riavvicinamento e/o la riunificazione, purchè al di fuori dei comparti destinati esclusivamente alle ceneri derivanti dalla cremazione di salma contestuale al decesso.

## **4) AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE**

L'autorizzazione alla cremazione, di una salma è data dall'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove è avvenuto il decesso, ricorrendone i presupposti di legge.

L'autorizzazione alla cremazione di resti mortali inconsunti è data dall'Ufficiale dello Stato Civile dove si trova tumulata la salma.

## **5) AFFIDAMENTO PERSONALE DELLE CENERI**

L'affidamento personale di un'urna cineraria anche precedentemente tumulata, a richiesta e ricorrendone i presupposti di legge, e' autorizzato dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove l'urna viene stabilmente collocata, previa redazione di un apposito verbale di consegna.

L'urna cineraria deve sempre contenere sull'esterno in modo ben visibile gli estremi del defunto di cui racchiude le ceneri (nome, cognome, data di nascita e di decesso), deve essere di materiale resistente e capace di garantire dalla profanazione.

Dovrà essere fornita al Comune l'indicazione del luogo di conservazione delle ceneri ed eventuali suo modifiche.

Il Comune vigila sul rispetto delle norme di affidamento attraverso il Servizio di Polizia Municipale. In caso di gravi inadempienze e previa diffida il comune può revocare l'affidamento.

## **6) DISPERSIONI DELLE CENERI AL DI FUORI DEI CIMITERI COMUNALI**

Le ceneri, anche se precedentemente tumulate, potranno essere disperse nel territorio comunale, previa esplicita richiesta degli aventi titolo e secondo le seguenti modalità:

a) nella zona dell'alveo demaniale del fiume Secchia compreso nel territorio comunale;



- b) in area privata all'aperto, previa autorizzazione gratuita del proprietario, al di fuori dei centri abitati

purchè a distanza non inferiore a 300 metri da manufatti.

L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è data dall'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove è avvenuto il decesso, ricorrendone i presupposti di legge.

Della dispersione delle ceneri si dovrà tenere nota, in ordine di evento, in un apposito registro.

## **7) DISPERSIONI DELLE CENERI ALL'INTERNO DEI CIMITERI COMUNALI**

E' istituito all'interno del cimitero di Novi il "**Giardino della Memoria**" per la dispersione delle ceneri a servizio dei cimiteri comunali.

L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è data dall'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove è avvenuto il decesso, ricorrendone i presupposti di legge.

La dispersione potrà essere effettuata anche dal richiedente – o da persona da questa indicata – purchè alla presenza dell'operatore cimiteriale.

Della dispersione delle ceneri si dovrà tenere nota, in ordine di evento, in un apposito registro.

## **PARTE TERZA**

### **Norme specifiche per l'accesso di autoveicoli nei cimiteri**

Nei cimiteri comunali è consentito l'ingresso di autoveicoli alle seguenti condizioni:

Il veicolo dovrà trasportare almeno una persona titolare dell'autorizzazione personale nominativa e relativo contrassegno per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.; il contrassegno deve essere esposto in maniera visibile sul veicolo;

Per poter accedere al cimitero con l'autoveicolo, la persona preventivamente e nominativamente dovrà essere autorizzata dal Comune, previa specifica e documentata richiesta, con durata dell'autorizzazione fino alla scadenza della concessione in possesso;

La disabilità dovrà essere relativa esclusivamente a problemi motori, specificamente documentati da apposito certificato od attestazione medica;

All'interno del cimitero sarà possibile la presenza di una sola autovettura per volta, posizionata nel vialetto di accesso;

Qualora il conducente del veicolo fosse persona diversa dal titolare della autorizzazione comunale, il conducente è tenuto a riportare immediatamente all'esterno del cimitero il veicolo;

In caso di inosservanza alle presenti disposizioni si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €.25,00 ad €. 500,00 come prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267.

In caso di reiterata inosservanza delle disposizioni di cui sopra, (tre episodi contestati durante il periodo di validità della autorizzazione) l'autorizzazione verrà revocata di diritto;

Per ottenere l'autorizzazione, il titolare del permesso personale di autorizzazione e relativo contrassegno per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, deve presentare apposita richiesta compilando uno specifico modulo ed allegando la richiesta documentazione.

=====